



PROVINCIA OLBIA - TEMPIO
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO SOCIO
ECONOMICO

Servizio Pubblica Istruzione, Cultura e Politiche Giovanili

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ISTITUZIONE SCOLASTICA
_____, **CON SEDE IN _____ PER**
L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN
FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISCRITTI PER L'.A.S. 2010/2011 –
DURATA _____.

L'anno duemiladieci, addì _____ del mese di _____, in Olbia, nei locali
dell'Amministrazione Provinciale di Olbia Tempio, siti in Via A. Nanni
17/19 — 07026 OLBIA-----

TRA

la d.ssa Paola Maria LUCIANO nata a Calangianus (OT) il 9 marzo 1954,
la quale dichiara di costituirsi in nome, per conto e nell'interesse
dell'Amministrazione Provinciale di Olbia - Tempio, in qualità di
Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Sviluppo Socio-Economico, ai
sensi dell'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali), codice
Fiscale 02034880902-----

E

Il Prof. _____ nato a _____ il _____ il
quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse
dell'Istituzione scolastica “ _____ ” con sede in
_____, via _____, codice fiscale

_____, in qualità di Dirigente scolastico, nonché
rappresentante legale del medesimo Istituto secondario statale;-----

PREMESSO

- che la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro sull’handicap”,
art. 13, comma 3, attribuisce agli enti locali, l’obbligo di fornire
l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale agli alunni con
handicap fisici o sensoriali nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole
di ogni ordine e grado;-----

- che ai sensi dell’art. 139, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 112/98
“Conferimento di funzioni agli enti locali per la realizzazione del
decentramento amministrativo”, le Province sono state individuate quali
enti competenti in materia di servizi di supporto organizzativo del servizio
di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, in
relazione agli Istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica;-----

- che il Protocollo d’Intesa tra il Ministero sulla **P.I. – ANCI – UPI –
UNCHEM** ed **OO.SS.** del 13.09.2001 al quale è seguita la Nota circolare
Prot. n.3390 del 30 novembre 2001 del MIUR, “Dipartimento per i servizi
nel territorio -Direzione generale per l’organizzazione dei servizi nel
territorio - Ufficio IV”, in materia di “assistenza di base agli alunni in
situazione di handicap”, espressamente prevede “**che rimane all’Ente
Locale il compito di fornire l’assistenza specialistica da svolgersi con
personale qualificato sia all’interno che all’esterno della scuola**, come
secondo segmento della più articolata assistenza all’autonomia e alla
comunicazione personale prevista dall’art. 13, comma 3, della Legge
104/92, a carico degli stessi enti;-----

- che per assistenza specialistica la suddetta circolare individua alcune figure quali, a puro titolo esemplificativo, l'educatore professionale, l'assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit". L'attività prestata dall'assistente specialistico si armonizza con il ruolo svolto dal personale scolastico e l'insegnante di sostegno;-----

- che alla luce del suddetto tessuto normativo il ruolo dell'assistente specialistico consiste nel "fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale"; è un ruolo non didattico (a ciò è preposto l'insegnante di sostegno), né di mera assistenza di base (di competenza del personale ATA, e che consiste in interventi di *assistenza materiale*: per l'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale);-----

- che la citata Circolare MIUR Prot. n.3390, 30 novembre 2001, sempre in materia di "assistenza di base agli alunni in situazione di handicap", stabilisce **altresì** che "**la scuola deve garantire l'assistenza di base agli alunni disabili con l'obiettivo prioritario di garantire l'effettiva realizzazione dei servizi di integrazione scolastica per gli alunni disabili**";-----

- che nelle scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive del collaboratore scolastico (art. 50 del CCNI del 31.08.99, allegato 6 punto 4 lettera b dell'accordo relativo al secondo biennio economico siglato in data 15/2/2001), da assegnare prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da remunerare con le apposite risorse contrattuali a tal fine disponibili (Tabella D citata, ultimo capoverso e Intesa MIUR-

OO.SS del 9/11/2001) e che dette mansioni ricomprendono tutte le funzioni di assistenza materiale agli alunni portatori di handicap;-----

- che il D.P.R. 24.2.1994, “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap” espressamente disciplina i compiti delle unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali in relazione alla predisposizione della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 12 della Legge 104/1992;-----

- che il DPCM n 185 del 23/2/2006 “Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art 35, comma 7, della legge 27/12/2002 n 289”, prevede da parte dell'Istituzione scolastica la formulazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) - di cui al D.P.R. 24 febbraio 1994 citato;-----

- che il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 dell'art. 12 della L.104/92, e secondo l'atto di indirizzo di cui al D.P.R. del 24/02/94, art.4, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL competente, dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno;-----

- che nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui sopra, hanno competenza a proporre, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione

ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia quanto più possibile correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e potenzialità;-----

- che l'Istituzione scolastica provvede annualmente, salvo ulteriori revisioni, alla stesura del P.E.I. e che lo stesso - secondo quanto disposto dal Regolamento sull'Autonomia scolastica, DPR n. 275/99, dalla Legge di riforma n. 53/03, dalla L. 296/06 - è il documento nel quale, in virtù di quanto prescritto nella diagnosi funzionale, vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno diversamente abile; vengono esplicitate e concordate le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche e, pertanto, esso costituisce l'unico documento di competenza della scuola nel quale viene espressamente indicata la tipologia di intervento specialistico a favore dell'alunno portatore di handicap;-----

Visti:

- la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro sull'handicap", in particolare art. 8, comma 1, lettera d), e art. 13, comma 3;-----

- il D.Lgs. 30.06.2003 n.196 e ss. mm. ed ii. in materia di trattamento di dati sensibili;-----

- la Legge 8.11. 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";-----

- la L.R. 23.12.2005 n. 23 di riordino delle funzioni Socio-Assistenziali della Regione Autonoma della Sardegna;-----

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 23 febbraio 2006, n.185 “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap;-----

- la L.R. 9/2006, “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”, nel quadro delle funzioni amministrative concernenti gli interventi in materia di diritto allo studio ai sensi del D.P.R. 616/1977 e del D. L.gs. n° 112/1998 relativamente agli istituti del secondo ciclo di istruzione e, nello specifico, l’art. 73, 1° comma, lettera b) disciplinante gli interventi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni diversamente abili o in situazioni di svantaggio; -----

CONSIDERATO

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05 ottobre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2007 n. 292 S.O.“Trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia, ambiente, trasporti, salute umana e sanità veterinaria, istruzione scolastica e polizia amministrativa alla Regione Sardegna e agli enti locali della regione”, si è concluso l’iter di trasferimento delle funzioni statali ex d.lgs 112/98;-----

- che a decorrere dal 01 gennaio 2008, in virtù del citato D.P.C.M. del 05 ottobre 2007, sono state attribuite alla Regione Sardegna le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative anche in materia di istruzione scolastica per l’esercizio delle funzioni e competenze di cui al D.lgs n-112/98 conferiti con Decreto Legislativo n. 234 del 14 aprile 2001;

- che con il citato DPCM è stato fissato al 31.12.2008 il termine che ha concluso il trasferimento delle risorse umane e il conseguente definitivo

trasferimento delle funzioni amministrative in materia di pubblica istruzione alle Province della Sardegna;-----

- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 51/40 del 17/11/2009, di ripartizione dei fondi a favore delle amministrazioni comunali e provinciali della Sardegna, sono state assegnate a questa Provincia risorse corrispondenti ad € 121.080,81, da spendersi ai sensi del disposto di cui all'art. 73 della L.R. 9/2006 per far fronte ai costi relativi all'attivazione dei servizi di supporto organizzativo ed interventi personalizzati destinati agli studenti diversamente abili o in situazioni di svantaggio frequentanti gli istituti secondari di secondo grado di propria competenza per l'a.s. 2009/2010, ed in via residuale per l'a.s.2010/2011;---

- che la Provincia di Olbia-Tempio:-----

- è competente rispetto alla gestione degli interventi finalizzati all'integrazione degli alunni disabili nel contesto scolastico - formativo;-----
- con propria nota n. 16027 del 13/5/2010 ha provveduto a richiedere agli Istituti secondari statali di II° grado i dati inerenti agli alunni disabili per l'anno scolastico 2010/2011, necessari ai fini della predisposizione degli atti previsti per la pianificazione del servizio di assistenza specialistica in oggetto; -----
- per l'avvio dell'anno scolastico 2010/2011, con determinazione n. 699 del 7 settembre 2010 ha provveduto ad attivare il servizio di assistenza specialistica, ai soggetti agli studenti disabili iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di II° grado provinciali in regolare possesso della certificazione di handicap rilasciata dalla ASL ai sensi della legge 104/92, nel rispetto di quanto indicato

nelle singole *Diagnosi funzionali*, nel *Profilo Dinamico Funzionale* e nel *Piano Educativo Individuale* così come prescritto dalla citata Circolare del Ministero Istruzione Università e Ricerca n. 3390/2001, avvalendosi di imprese del terzo settore;

- che la circolare MIUR n. 3390 del 30 novembre 2001 espressamente prevede che il servizio di assistenza specialistica possa essere *“assicurato anche attraverso convenzioni con le istituzioni scolastiche e conseguente congruo trasferimento delle risorse alla scuola, avvalendosi di personale interno (previa acquisizione della disponibilità) o esterno, nella logica degli accordi di programma territoriali previsti dalla Legge 104/92”*, in quanto spetta alle Istituzioni scolastiche, in funzione della didattica e dell'integrazione dello studente disabile, il coordinamento e l'integrazione delle prestazioni delle figure professionali disponibili, atteso che l'attività prestata dall'assistente specialistico si armonizza con il ruolo svolto dal personale scolastico e dall'insegnante di sostegno;-----
- che per l'anno scolastico 2010/2011, in un'ottica di sussidiarietà, con l'obiettivo del mantenimento di un elevato standard qualitativo del servizio già reso nell'a.s. 2009/2010, ed al tempo stesso nell'ottica di una ottimizzazione della spesa per il corrente anno scolastico, questa Amministrazione intende ricorrere alla forma del convenzionamento con le Istituzioni scolastiche al fine di garantire l'integrazione scolastica, degli studenti disabili aventi diritto;-----

- che durante la Conferenza dei rappresentanti degli Istituti secondari superiori di secondo grado, regolarmente convocata con nota n. 25861 del 06/09/2010 e tenutasi in data 10 settembre 2010, i Dirigenti scolastici hanno manifestato la disponibilità a provvedere autonomamente all'organizzazione del servizio di assistenza specialistica a favore dei propri studenti frequentanti per l'a.s. 2010/2011, avvalendosi di personale interno o esterno, fatto salvo il trasferimento di risorse da parte di questa Provincia;-----
- che i Dirigenti scolastici degli Istituti secondari superiori di secondo grado provinciali, in occasione della suddetta Conferenza, hanno sottoscritto la propria formale adesione al convenzionamento con la Provincia di Olbia-Tempio per la gestione del suddetto servizio per l'a.s. 2010/2011, giuste risultanze riportate nel relativo verbale della predetta seduta, agli atti del Servizio Pubblica Istruzione;-----
- che presso l'Istituto scolastico " _____", di _____ risulta/no iscritto/i n. _____ studente/i disabile/i, in possesso di regolare certificazione medica rilasciata ai sensi della L.104/1992, della necessaria prescrizione specialistica e della relativa diagnosi funzionale, del quale, ai sensi delle vigenti norme sul trattamento dei dati sensibili, D.Lgs. 196/2003, si omette ogni e qualsiasi riferimento identificativo;-----
- che, in assenza e/o nelle more di adozione del P.E.I., la diagnosi funzionale, contenente l'attestazione di necessità di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, costituisce il solo requisito

indispensabile per accedere ai servizio di assistenza specialistica di competenza dell'Ente provincia;-----

- che il servizio in oggetto dovrà essere garantito dalle Istituzioni scolastiche superiori di secondo grado provinciali, mediante figure professionali qualificate nell'ambito della disabilità, come previsto dall'art.13 comma 3 della L.104/92, dalle ulteriori vigenti norme nazionali e regionali di riferimento e nel rispetto delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali di settore del personale allo scopo utilizzato;-----
- che l'Istituzione scolastica rappresenta il contesto prioritario in cui agire, attraverso la collaborazione attiva e costante di tutti gli interessati che partecipano al percorso evolutivo e riabilitativo dello studente diversamente abile, ponendosi sempre in una prospettiva progettuale e di reciproca collaborazione;-----

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra generalizzate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Validità delle premesse.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.-----

Art. 2 – Oggetto

Il servizio di assistenza specialistica, di competenza dell'Ente Provincia, per l'anno scolastico 2010/2011, ha per oggetto l'attivazione di una serie di prestazioni di natura educativa assistenziale specialistica, rientranti in un progetto personalizzato dello studente disabile delle quali, a titolo esemplificativo, si indicano di seguito le principali aree di intervento:

- Autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante, del tempo, dell'ordine, etc.;-----

- Uso di strumenti protesici;-----
- Ampliamento delle forme di comunicazione e relazione già presenti;-----
- Inserimento sul piano sociale in situazione ludiche;-----
- Assistenza nella comunicazione facilitata o aumentativa;-----
- Comunicazione attraverso l'interpretazione gestuale o la facilitazione orale.-----

Si tratta, quindi di aree di intervento che risultano già oggetto di specifica azione didattica da parte di docenti (curricolari e di sostegno). Il personale dell'assistenza specialistica, inserendosi pertanto, in un eventuale progetto globale, dovrà privilegiare gli aspetti più strettamente educativo-assistenziali, lavorando in collegamento con tutti gli interessati coinvolti nell'integrazione. -----

Art. 3 - Finalità.

Il servizio di assistenza specialistica, di competenza dell'Ente Provincia, prevede l'utilizzo di **personale qualificato** in grado di offrire interventi di aiuto all'autonomia e alla comunicazione, in modo da permettere, in presenza di particolari deficit, un ulteriore supporto all'alunno diversamente abile che presenta difficoltà di inserimento scolastico.-----

Art. 4 – Compiti della Provincia di Olbia-Tempio e dell'Istituto _____ di _____

La Provincia di Olbia-Tempio e l'Istituto _____ di _____, con la presente convenzione, si impegnano, secondo quanto prescritto dalla circolare MIUR n. 3390 del 30 novembre 2001, di comune intesa ed ognuno per quanto di propria competenza, a garantire la realizzazione degli interventi di assistenza

specialistica in favore dell'alunno/i diversamente abile/i in oggetto - regolarmente iscritto/i per l'a.s.2010/2011, in possesso di regolare certificazione medica rilasciata ai sensi della L.104/1992 nonché della necessaria prescrizione specialistica e della relativa diagnosi funzionale - al fine di: migliorare l'integrazione scolastica, mantenere/potenziare le autonomie personali dell'alunno, assicurare al medesimo uno stato di benessere nel contesto scolastico, garantire la socializzazione e favorire tutte quelle attività ludico ricreative compatibili, per tutta la durata della presente convenzione.-----

4.1. – La Provincia di Olbia-Tempio, tramite il Settore Servizi alla Persona e Sviluppo Socio Economico, Servizio Pubblica Istruzione, sulla base delle risorse finanziarie disponibili l'anno scolastico 2010/2011, nei limiti degli ordinari stanziamenti previsti nel bilancio per l'esercizio 2010, intende trasferire all'Istituto _____ di _____ le risorse economiche necessarie affinché il medesimo Istituto possa, mediante la formula della gestione diretta, garantire l'assistenza specialistica in oggetto all'alunno/i di cui in premessa.-----

4.2. – L'Istituto _____ di _____, si impegna, nell'ambito della propria autonomia gestionale, ad avvalersi di **personale qualificato** sia esso interno (previa acquisizione della disponibilità) ovvero a reclutare idoneo personale esterno mediante il quale fornire gli interventi di assistenza specialistica, di aiuto all'autonomia ed alla comunicazione a favore del suddetto alunno, in aderenza a quanto espressamente prescritto nella *Diagnosi funzionale*, nel *Profilo Dinamico Funzionale* e/o nell'eventuale

Piano Educativo Individuale, nei limiti delle risorse economiche quantificate e trasferite dall'Ente Provincia, secondo tempi e modalità di cui alla presente convenzione.-----

Art. 5 – Durata

La presente convenzione ha la durata di mesi _____, con decorrenza dalla data della relativa stipula e scadenza in concomitanza con la fine delle lezioni, così come prevista dal calendario scolastico Regionale. La presente convenzione, d'accordo tra le parti, potrà essere prorogata per un ulteriore lasso di tempo, del quale la Provincia di Olbia-Tempio e l'Istituto “ _____ di _____, si riservano di quantificarne l'eventuale durata entro 7 giorni dalla scadenza del presente atto.-----

Art. 6 – Fabbisogno orario

L'art. 4 dell'Intesa del 20 marzo 2008 dispone che il servizio di assistenza specialistica, di competenza della Provincia, venga erogato dall'ente locale, tenuto conto della disponibilità finanziaria degli ordinari stanziamenti di bilancio. Per la Provincia di Olbia-Tempio dette risorse sono state riconosciute e assegnate con deliberazione della Giunta Regionale n. 51/40 del 17/11/2009, di ripartizione di fondi corrispondenti ad € 121.080,81, da spendersi ai sensi del disposto di cui all'art. 73 del della L.R. 9/2006 per le finalità di cui trattasi per l'a.s. 2009/2010, ed in via residuale per l'a.s.2010/2011 ed attualmente allocate al capitolo 12067 del bilancio provinciale per l'esercizio 2010;-----

Ciò premesso il monte ore presunto da assegnare all'Istituto _____ a favore dell'alunno/i in oggetto è indicativamente stimato in n° _____ ore settimanali di assistenza

specialistica ed in complessive n° _____ in virtù della durata di cui all'art. 5 della presente convenzione.-----

ART.7 – Rapporti economici

L'impegno economico a carico della Provincia di Olbia Tempio per la realizzazione dell'intervento, è stabilito in complessivi € _____ lordi (ritenute di legge incluse). La Provincia si riserva di erogare la suddetta somma secondo la seguente ripartizione:-----

- _____ % entro _____ giorni dalla data di comunicazione dell'attivazione del relativo servizio da parte dell'Istituto _____ di _____. A tal fine l'Istituzione scolastica si impegna a trasmettere copia del contratto di lavoro stipulato con il personale qualificato impegnato nel servizio. L'Amministrazione Provinciale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale impiegato nel servizio, l'Istituto _____ di _____;-----
- _____ % mensilmente/_____ previa rendicontazione delle spese sostenute e liquidate con specifica indicazione degli estremi del mandato di pagamento regolarmente quietanzato;-----
- _____ % a saldo, previa rendicontazione delle spese sostenute e di una relazione tecnica finale descrittiva degli interventi realizzati a favore dell'alunno disabile.-----

ART.8 – Obblighi e garanzie

La Provincia di Olbia-Tempio e l'Istituto _____ di _____ si impegnano a collaborare fattivamente per la realizzazione dell'intervento di cui alla presente convenzione. Qualora gli

interventi non fossero attivati e/o interrotti prima della scadenza prevista all'art. 5, il Liceo _____ è tenuto alla restituzione dell'eventuale somma ricevuta e non spesa.-----

ART.9 – Recesso

La Provincia può recedere dalla convenzione in qualsiasi momento, valutando il compenso per l'attività effettivamente svolta dal personale qualificato al momento del recesso, sia qualora l'Istituto _____ di _____ venga meno all'osservanza degli adempimenti contemplati nella presente convenzione, sia qualora l'Ente Provincia decida, nel perseguimento della propria programmazione, di attivare il servizio di assistenza specialistica in via diretta ovvero mediante affidamento ad idoneo operatore economico. In quest'ultimo caso, la comunicazione da trasmettere con raccomandata A.R., deve avvenire con preavviso di almeno tre mesi -----

ART. 10 – Clausola compromissoria

La Provincia di Olbia-Tempio e l'Istituto _____ di _____ si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione. In caso di mancato accordo la Provincia di Olbia-Tempio e l'Istituto _____ di _____ concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Tempio-Pausania.-----

ART- 11 - Spese di bollo e registrazione

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.-----

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente atto, redatto in carta semplice, occupa sedici facciate, compresa la presente sin qui. Viene letto e confermato dalle parti contraenti e dalle stesse ritenuto conforme alla loro volontà e come appresso letto, confermato e sottoscritto.-----

Olbia, _____

Provincia Olbia – Tempio

d.ssa Paola Maria LUCIANO

Il Dirigente scolastico

Prof. _____